



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 29 MARZO 2021

Fondo perduto P.IVA: i controlli dell'Agenzia

Con Provvedimento n 77923 del 23 marzo 2021 le Entrate hanno dato attuazione a quanto previsto dall'art 1 del DL Sostegni e in particolare alle richieste del Fondo perduto previsto in favore di imprese e professionisti. Ricordiamo che le domande per ricevere il contributo potranno essere inviate dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 con il modello predisposto. Vale la pena ricordare che gli aventi diritto, prima di vedersi erogato il contributo spettante in ragione dei valori reddituali e delle percentuali di riferimento, saranno soggetti a controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate che possono comportare lo scarto dell'istanza per la richiesta della agevolazione.

In particolare, ai fini dell'accoglimento:

- il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo,
- il codice fiscale del rappresentante
- il codice fiscale dell'intermediario

devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria.

Inoltre, nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall'Agenzia delle entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione del precedente codice fiscale determina lo scarto.

La partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, non deve risultare attivata a partire dal 24 marzo 2021.

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati anche in relazione:

- ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici,
- ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA
- ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo che saranno forniti

Fonte Agenzia delle Entrate



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Bonus sportivi DL Sostegni: accesso da prenotare con SMS

Bonus ai collaboratori sportivi da 1200 e 3600 euro commisurati alle perdite sofferte per la pandemia COVID. Questa la novità contenuta nell'articolo 10 (commi da 10 a 15) del DL Sostegni pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 22 marzo come DL n. 41 2021. In particolare si prevede l'erogazione di 350 milioni alla società Sport e Salute del CONI che riconoscerà ai collaboratori di enti, società e associazioni sportive una indennità commisurata ai compensi del 2019 ovvero:

- per compensi 2019 sopra i 10mila euro - indennità di 3600 euro
- per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro - indennità di 2400 euro
- per compensi 2019 inferiori a 4mila euro - indennità di 1200 euro.

I collaboratori devono aver avuto contratti di collaborazione con CONI, CIP società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle federazioni, con attività cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID nel corso del 2019 o 2020. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Il decreto prevede che le domande da parte di chi non abbia mai goduto dei benefici andranno inviate tra il 1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa.

In un comunicato di ieri la società informa che **i soggetti già beneficiari della precedente indennità per i quali persistano i requisiti possono già confermare, nella piattaforma informatica, che l'attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata.**

Inoltre è richiesta la dichiarazione di non essere beneficiari di altri redditi.

Per accedere alla piattaforma si devono seguire le seguenti indicazioni:

- 1) prendere appuntamento per l'accesso in piattaforma inviando un SMS con il Codice Fiscale al numero 339.9940875
- 2) accedere alla piattaforma al seguente link: <https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso> e si seguono le indicazioni.

Fonte Sportesalute.it

Imposta sui servizi digitali: una Circolare delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo

Con **Circolare n 3/E del 23 marzo** l'Agenzia delle Entrate propone una visione completa ed esaustiva sulla nuova **imposta sui servizi digitali**. Nel lungo documento di prassi di quasi 90 pagine, a seguito anche della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del **Decreto Sostegni**, illustra importanti chiarimenti in relazione:

- all'ambito di applicazione dell'imposta
- all'applicazione delle soglie dimensionali,
- alla nozione di impresa,
- alla definizione di gruppo,
- agli oneri strumentali e contabili
- ai rimborsi.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Ricordiamo che l'imposta è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (e **ammonta al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni**). In particolare, è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dell'imposta è slittato al 17 maggio 2021.

Fonte Agenzia delle Entrate

Agricoltura e pesca: nel DL sostegni sgravio contributivo anche per gennaio 2021

Il nuovo decreto Sostegni n. 41 2021 interviene con una modifica l'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto "decreto Ristori" che prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende e gli imprenditori autonomi, coltivatori diretti appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con i codici ATECO elencati all'allegato 3 del citato decreto.

L'articolo 19 del **Decreto Sostegni**:

- **estende l'esonero anche al mese di gennaio 2021**
- **conferma l'ampliamento anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni** per le proprie quote contributive.

Si ricorda che non sono compresi nello sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL. Inoltre, in materia di aiuti di Stato si prevede che l'esonero sia riconosciuto **nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato** come definita in particolare del «**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**».

Fonte Gazzetta Ufficiale

Riscatto laurea e ricongiunzione contributi: nuova procedura

Accesso unificato e semplificato online per le domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi in tutte le gestioni INPS Con la **circolare n. 46 del 22 marzo 2021** INPS dà le indicazioni per l'utilizzo della nuova applicazione utilizzabile da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) che consente di presentare le domande di riscatto e ricongiunzione, visualizzare lo stato della domanda, simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizione contributiva.

Le domande telematiche devono sempre essere presentate il portale dell'Istituto attraverso il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "**Portale riscatti - ricongiunzioni**". con il proprio PIN dispositivo, OPPURE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica); oppure tramite **Contact Center Multicanale** – raggiungibile al numero 803.164



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

(da telefono fisso) o al numero 06164164 (da telefoni cellulari) o infine da **Patronati e altri intermediari dell'Istituto**.

Dopo l'autenticazione, la homepage dell'applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:

- Home Riscatti;
- Home Ricongiunzioni.

che danno accesso alle seguenti funzionalità principali: Nuova Domanda; Consultazione Domanda; Simulazione Riscatto Laurea; Manuale Utente; Schede Informative.

Fonte INPS

Rimborso Iva 2020 versata in UK: domande entro il 31 marzo

Termine anticipato al 31 marzo 2021 per l'invio delle **istanze di rimborso dell'Iva pagata nel Regno Unito nel corso del 2020**, da parte degli **operatori Ue, non stabiliti in UK**.

La scadenza anticipata, rispetto a quella ordinaria del 30 settembre, è stata definita sulla base di quanto stabilito nell'accordo di recesso. Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della direttiva 2008/9/CE, **i soggetti passivi stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso dell'Iva solo se, nel 2020:**

- non avevano nel Regno Unito né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale.
- non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato in UK, fatta eccezione per le seguenti operazioni:
 - prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE (Iva in reverse charge).

Fonte Agenzia delle Entrate

Canone RAI e utenze elettriche: il DL Sostegni prevede riduzioni

Il Decreto Sostegni all'art 6 rubricato "**Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI**" prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga **per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi**



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

domestici, in particolare con riferimento alle voci della bolletta “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. Si **rideterminano**, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro per l'anno 2021, **le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**. Inoltre lo stesso articolo reca una **riduzione del 30% del Canone** per le strutture ricettive e i somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Fonte Gazzetta Ufficiale

Reddito di emergenza 2021 anche a chi ha terminato NASPI e DISCOLL

Tre ulteriori mensilità di **Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021** per le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus, anche per ex beneficiari di NASPI e DISCOLL. E' quanto prevede il Decreto Sostegni approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.3.2021 con il n. 41 2021. Viene stanziato oltre 1 miliardo e mezzo di euro. In particolare l'articolo 12 del Dl sostegni assegna 3 ulteriori mensilità di reddito di emergenza a:

1) famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020, che sono:

- valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un
- massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

2) In alternativa ai requisiti sopracitati il Decreto Sostegni accorda le nuove mensilità anche ai lavoratori disoccupati che:

- abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e
- abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.

Restano valide le incompatibilità già previste.

Fonte INPS



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Bonus locazioni: spetta il credito d'imposta per il pagamento della fidejussione

Con **Risposta a interpello n 185** del 17 marzo 2021 le Entrate forniscono un chiarimento per una società in liquidazione e la spettanza del bonus locazioni previsto dall'art 28 del Decreto Rilancio, in particolare si evidenzia come l'escussione della fideiussione sia considerato un "pagamento" dei canoni e quindi alla società istante in liquidazione spetta il bonus relativo ai mesi cui si riferisce.

L'agenzia ricorda che con la Circolare 14/E del 2020 è stato precisato che, ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 **è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 in relazione a ciascuno dei mesi di riferimento.** Inoltre, nelle ipotesi di «*cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone*» **il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.** Inoltre a norma dell'articolo 1949 c.c, l'escussione della garanzia comporta il subentrare del fideiussore nelle ragioni del creditore, che gli permetterà di agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore (cd. surrogazione del fideiussore). Per questo motivo l'agenzia ritiene che **l'escussione della fideiussione, la cui funzione attribuita dall'ordinamento giuridico consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione, costituisca, ai fini della norma del credito di imposta sulle locazioni, una modalità di "versamento" del canone che integra il presupposto per la spettanza del credito d'imposta.**

Fonte Agenzia delle Entrate